COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 269/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

relativo alla determinazione della tassa e della sovvenzione applicabili, a titolo transitorio, agli scambi di alimenti composti a base di cereali tra l'Italia e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

Visto il regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti per animali a base di cereali (2), ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Considerando che il Consiglio ha previsto, nell'articolo 18 del regolamento n. 194/67/CEE, che le misure che l'Italia dovrà adottare, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento 120/67/CEE per evitare distorsioni di concorrenza per quanto concerne gli scambi di alimenti composti per animali a base di cereali, consistono, da un lato, nella concessione, per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, di una sovvenzione volta a ridurne il prezzo al livello del mercato interno e, dall'altro, nella riscossione, per i prodotti spediti agli altri Stati membri, di una tassa volta ad aumentare il prezzo al livello del mercato degli altri Stati membri ;

Considerando che l'eventuale differenza del livello di prezzo tra l'Italia e gli altri stati membri della Comunità Economica Europea può essere misurata dall'incidenza, sul prezzo degli alimenti composti, della diminuzione del prelievo, che tale Stato membro applicherebbe sulle importazioni di cereali da foraggio in provenienza dai paesi terzi, incidenza che deve essere valutata in funzione delle quantità di cereali da foraggio prese in considerazione per il calcolo del prelievo applicabile agli alimenti composti, nonché tenendo conto delle differenze di valore (utilizzazione) che gli alimenti composti hanno sul mercato secondo il loro tenore in amido ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tassa e la sovvenzione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 194/67/CEE sono uguali, per 100 kg di alimenti composti per animali a base di cereali, alla somma delle tasse applicabili, in virtú dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 120/67/CEE, a 50 kg di granturco, 30 kg d'orzo

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.

e 20 kg di sorgo, moltiplicata per il coefficiente corrispondente nella tabella che figura nell'allegato del presente regolamento, alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Tenore d'amido	Coefficiente
a) inferiore od uguale al 10 %	0,05
b) superiore al 10 % e inferiore od uguale al 30 %	0,22
c) superiore al 30 % ed inferiore od uguale al 50 %	0,56
d) superiore al 50 %	0,90